

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 14128 del 31/07/2019 BOLOGNA

Proposta: DPG/2019/14425 del 30/07/2019

Struttura proponente: SERVIZIO ICT REGIONALE
DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

Oggetto: DISCIPLINARE PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL'INTERESSATO SUI
PROPRI DATI PERSONALI PER LA GIUNTA E L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Autorità emanante: IL DIRETTORE - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E
ISTITUZIONI

Firmatario: FRANCESCO RAPHAEL FRIERI in qualità di Direttore generale

**Responsabile del
procedimento:** Stefania Papili

Firmato digitalmente

"IL DIRETTORE"

Visti:

- il "Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" e in particolare gli articoli 15 - 22 che disciplinano l'esercizio dei diritti dell'interessato (vale a dire il soggetto a cui si riferiscono i dati) sui propri dati personali (di seguito GDPR);
- l'articolo 51 del D.Lgs. 82/2005, denominato Codice dell'Amministrazione digitale, che individua quali cardini della sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni la disponibilità, l'accessibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati;
- il D.Lgs. 101/2018, che a seguito del GDPR, ha modificato in modo sostanziale il D.Lgs. 196/2003;

Dato atto che l'esercizio dei diritti dell'interessato è stato disciplinato, in base alla normativa precedente al GDPR, con determinazione n. 2650/2007, avente ad oggetto "Disciplinare tecnico per l'esercizio del diritto di accesso dell'interessato ai propri dati personali nella Giunta della Regione Emilia-Romagna";

Considerato che le modificazioni normative in materia di esercizio dei diritti dell'interessato ai propri dati personali apportate dal GDPR sono piuttosto significative e rilevanti, in particolare in quanto ampliative dei diritti stessi;

Ritenuto quindi che sussista, in ragione del mutato contesto normativo, la necessità di sostituire la determinazione n. 2650/2007, adottando un disciplinare che risponda alla nuova definizione dei diritti dell'interessato;

Dato atto che il documento allegato è stato condiviso con il Gruppo dei referenti Privacy di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1123/2018;

Dato atto del parere favorevole del Direttore generale dell'Assemblea Legislativa, espresso in data 20 giugno 2019;

Dato atto del parere positivo del DPO espresso in data 26/07/2019;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- 1) di approvare l'allegato "Disciplinare per l'esercizio dei diritti dell'interessato sui propri dati personali nella Giunta regionale e nell'Assemblea legislativa";
- 2) di abrogare la determinazione n. 2650/2007 ad oggetto "Disciplinare tecnico per l'esercizio del diritto di accesso dell'interessato ai propri dati personali nella Giunta della Regione Emilia-Romagna";
- 3) di disporre la pubblicazione del Disciplinare allegato nell'apposita sezione Privacy di Orma della Giunta regionale e dell'Assemblea Legislativa, nonché di effettuarne la notifica alle strutture regionali, agli Enti interessati e ai componenti del gruppo referenti privacy previsti dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1123/2018;
- 4) di disporre la pubblicazione di un modulo da poter utilizzare da parte degli interessati per l'esercizio dei propri diritti sui dati personali sui siti della Giunta e dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.

	Disciplinare per l'esercizio dei diritti dell'interessato sui propri dati personali nella Giunta regionale e nell'Assemblea legislativa	Versione 2.0
		Classificazione: Interno

Disciplinare per l'esercizio dei diritti dell'interessato sui propri dati personali nella Giunta regionale e nell'Assemblea legislativa

	Disciplinare per l'esercizio dei diritti dell'interessato sui propri dati personali nella Giunta regionale e nell'Assemblea legislativa	Versione 2.0
		Classificazione: Interno

Sommario

1. Ambito di applicazione	5
2. Finalità	5
3. Diritti e tipologia di istanze.....	5
3.1. Diritto di accesso	5
3.2. Diritto di rettifica	6
3.3. Diritto all'oblio	6
3.4. Diritto di limitazione del trattamento	7
3.5. Diritto di opposizione al trattamento.....	8
3.6. Limitazioni ai diritti dell'interessato	9
3.7. L'esercizio dei diritti degli interessati deceduti	9
4. Modalità di presentazione delle istanze.....	10
5. Riscontro all'interessato	11
5.1. La responsabilità del riscontro	11
5.2. Il ruolo dell'Ufficio relazioni con il pubblico (URP)	11
5.3. Termini per il riscontro	12
5.4. Modalità del riscontro	12
5.5. Mancato accoglimento	12
6. Riscontro all'interessato nei casi di segnalazione di illeciti ed irregolarità	13

	Disciplinare per l'esercizio dei diritti dell'interessato sui propri dati personali nella Giunta regionale e nell'Assemblea legislativa	Versione 2.0
		Classificazione: Interno

1. Ambito di applicazione

L'ambito di applicazione del presente disciplinare è determinato dai trattamenti di dati personali effettuati dalla Giunta e dall'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, ai sensi rispettivamente della Deliberazione di Giunta regionale n. 1123/2018 e della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa n. 107/2018.

Enti, Istituti e Agenzie regionali possono recepire il presente Disciplinare, adeguandolo alla propria organizzazione e utilizzare struttura e funzioni di cui al par. 5.2. L'eventuale recepimento deve essere comunicato all'URP, al DPO e alla casella privacy@regione.emilia-romagna.it.

2. Finalità

Il presente documento disciplina regole e procedure da porre in essere al fine di fornire riscontro, nei tempi e nei modi previsti dalla legge, ai soggetti che esercitano i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito GDPR), vale a dire gli interessati (che sono i soggetti cui si riferiscono i dati personali).

3. Diritti e tipologia di istanze

Ai sensi del citato GDPR gli interessati possono esercitare i diritti di seguito indicati.

Per la Giunta regionale, i soggetti che devono rispondere alle istanze sotto specificate sono quelli individuati dalla deliberazione n. 1123/2018, vale a dire i Soggetti Attuatori e i loro delegati come specificato al paragrafo 5 (di seguito Soggetti Attuatori).

Per l'Assemblea legislativa, i soggetti che devono rispondere alle istanze sotto specificate sono quelli individuati dalla deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 107/2018, vale a dire i Soggetti Designati come specificato al paragrafo 5 (di seguito Soggetti Designati).

3.1. Diritto di accesso

L'interessato ha il diritto di richiedere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso agli stessi e alle informazioni indicate all'art. 15 del GDPR (ad esempio le finalità del trattamento e le categorie di dati trattati).

	Disciplinare per l'esercizio dei diritti dell'interessato sui propri dati personali nella Giunta regionale e nell'Assemblea legislativa	Versione 2.0
		Classificazione: Interno

Tale accesso non deve ledere i diritti e le libertà altrui; qualora i dati richiesti contengano anche riferimenti a soggetti terzi rispetto all'interessato, il soggetto di cui al paragrafo 5 deve valutare se la comunicazione di tali dati possa ledere i diritti di libertà dei soggetti terzi. In caso affermativo, una soluzione operativa potrebbe essere quella di oscurare i dati relativi a terzi.

In base al Considerando 63 del GDPR, nel caso in cui l'interessato effettui una richiesta di accesso troppo generica, non chiarendo a quali dati si riferisce, si può chiedere un'ulteriore specificazione. Ciò in ragione del fatto che la Giunta regionale e l'Assemblea legislativa trattano una notevole quantità di informazioni potenzialmente riferibili all'interessato.

3.2. Diritto di rettifica

L'interessato ha il diritto di richiedere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e/o l'integrazione dei dati personali incompleti.

La rettifica e/o l'integrazione devono avvenire senza ingiustificato ritardo.

3.3. Diritto all'oblio

L'interessato ha il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. La richiesta del soggetto interessato può essere effettuata solo per uno dei seguenti motivi che il Soggetto Attuatore o il Soggetto Designato di cui al paragrafo 5) hanno l'onere di verificare:

- a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
- b) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del GDPR e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;
- c) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
- d) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale.

Il diritto all'oblio non può essere esercitato se il trattamento è necessario:

- I. per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;

	Disciplinare per l'esercizio dei diritti dell'interessato sui propri dati personali nella Giunta regionale e nell'Assemblea legislativa	Versione 2.0
		Classificazione: Interno

- II. per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito l'Ente;
- III. a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento;
- IV. per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Quando la richiesta dell'interessato, a seguito di valutazione, è ritenuta fondata, occorre verificare se i dati di cui si chiede la cancellazione siano stati indicizzati, nel qual caso occorre chiedere ai motori di ricerca (ad esempio Google, Bing, Yahoo, etc) la de-indicizzazione dei contenuti relativi ai dati personali riferiti all'interessato.

3.4. Diritto di limitazione del trattamento

L'interessato può richiedere la temporanea esecuzione della sola operazione di conservazione dei dati personali trattati dall'Ente, con conseguente inutilizzabilità e inaccessibilità dei dati per tutto il periodo di limitazione, nei casi di seguito indicati:

- a) quando sia contestata l'esattezza dei dati personali che lo riguardano, eventualmente esercitando il diritto di rettifica di cui all'art. 16 GDPR; in tali casi la limitazione di trattamento potrà durare per il periodo di tempo necessario a procedere alla verifica dei dati di cui l'Ente è in possesso;
- b) quando l'interessato sostenga che il trattamento dei dati personali è illecito, ma si opponga alla cancellazione dei propri dati personali e chiede che ne sia limitato l'utilizzo;
- c) quando i dati personali siano necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, seppure non più utili all'Ente;
- d) nel caso in cui l'interessato si sia opposto al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 21 del GDPR.

Nonostante sia stata disposta la limitazione di trattamento, i dati personali possono essere eccezionalmente trattati nei seguenti casi:

	Disciplinare per l'esercizio dei diritti dell'interessato sui propri dati personali nella Giunta regionale e nell'Assemblea legislativa	Versione 2.0
		Classificazione: Interno

- i. il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria dell'Ente;
- ii. per tutelare i diritti di una persona fisica o giuridica diversa dall'interessato istante;
- iii. per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.

A titolo esemplificativo, si rappresentano le modalità attraverso cui dare seguito a tale richiesta:

- (a) trasferimento temporaneo dei dati personali contrassegnati verso un altro sistema di trattamento;
- (b) contrassegnare i dati personali come inaccessibili agli utenti del sistema di trattamento dei dati;
- (c) rimozione temporanea dei dati contrassegnati dal sito web istituzionale.

3.5. [Diritto di opposizione al trattamento](#)

L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano, compresa la profilazione, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f) del GDPR, vale a dire nei seguenti casi:

lettera e): il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

lettera f): il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.

Tale opposizione è volta ad inibire unicamente un determinato utilizzo dei dati personali dell'interessato.

I Soggetti Attuatori e Soggetti Designati di cui al paragrafo 5.1 di questo disciplinare possono continuare a trattare, a seguito di propria valutazione, i dati al cui trattamento l'interessato si è opposto, rappresentando allo stesso interessato l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi o sui diritti e sulle libertà fondamentali che lo riguardano.

	Disciplinare per l'esercizio dei diritti dell'interessato sui propri dati personali nella Giunta regionale e nell'Assemblea legislativa	Versione 2.0
		Classificazione: Interno

3.6. Limitazioni ai diritti dell'interessato

E' possibile che i diritti dell'interessato di cui ai punti da 3.1 a 3.5 siano limitati da particolari interessi pubblici o di altri privati. In particolare, nell'ambito del bilanciamento tra i diritti riconosciuti all'interessato, ai sensi degli artt. da 15 a 22 del GDPR, e determinate ipotesi concrete, in cui possa ricorrere l'esercizio degli stessi, il legislatore italiano individua specifici ambiti e materie "privilegiate" la cui tutela, in certe ipotesi, può determinare una compressione dei diritti dell'interessato.

I limiti all'esercizio dei diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR, sono previsti dagli artt. 2-undecies, 2-duodecies e 2-terdecies del D.lgs. 196/2003.

Ai sensi dell'articolo 2-undecies, i diritti non possono essere esercitati in ragione della possibilità che possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto:

- a) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di antiriciclaggio;
- b) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;
- c) all'attività di Commissioni parlamentari d'inchiesta ex art. 82 Costituzione;
- d) alle attività svolte da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad una espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità;
- e) allo svolgimento delle investigazioni difensive o all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria;
- f) alla riservatezza dell'identità del dipendente che segnala ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179, l'illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio.

L'art. 2-duodecies disciplina le limitazioni per ragioni di giustizia e l'articolo 2-terdecies i diritti riguardanti le persone decedute.

3.7. L'esercizio dei diritti degli interessati deceduti

I diritti di cui agli artt. 15 a 22 del GDPR possono essere esercitati, qualora l'interessato sia deceduto, da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

	Disciplinare per l'esercizio dei diritti dell'interessato sui propri dati personali nella Giunta regionale e nell'Assemblea legislativa	Versione 2.0
		Classificazione: Interno

4. Modalità di presentazione delle istanze

Non sono previste dalla normativa specifiche formalità ai fini della presentazione delle istanze (che quindi possono essere presentate di persona oppure tramite fax o posta elettronica o presentate telematicamente), che devono peraltro essere formulate in modo che sia possibile una identificazione certa dell'interessato richiedente (in particolare, in caso di presentazione dell'istanza via fax o per posta elettronica, con l'invio di una copia di un documento di identità).

Nei casi di istanze presentate telematicamente, ai fini della verifica dell'identità dell'istante, si richiama quanto disposto dall'art. 65 del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Le istanze per l'esercizio dei diritti sopra citati sono trasmesse all'URP, nella sua sede di Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax: 051/4689664 preferibilmente per via telematica ai seguenti indirizzi:

- posta elettronica: accesso@regione.emilia-romagna.it
- posta elettronica certificata: urp@postacert.regione.emilia-romagna.it

Per tutte le istanze l'Urp provvede a dare evidenza dell'avvenuta presa in carico.

Qualora le istanze siano state inviate da parte dell'interessato non all'URP, ma ad altri soggetti non competenti al riscontro (tra cui il DPO), le stesse istanze devono essere inoltrate tempestivamente all'URP perché le protocolli, aggiorni il registro degli accessi, dia evidenza all'interessato della presa in carica e smisti l'istanza al soggetto competente al riscontro.

Qualora le istanze siano state inviate da parte dell'interessato direttamente ai Soggetti Attuatori o ai Soggetti Designati, vale a dire ai soggetti competenti al riscontro, gli stessi protocollano l'istanza e ne inviano copia all'URP tramite mail, per consentire la registrazione dell'istanza nel registro degli accessi e la resa di evidenza all'interessato.

L'Urp, i Soggetti Attuatori ed i Soggetti Designati, se preventivamente contattati, invitano gli interessati a formulare le richieste a mezzo di apposito modulo messo a disposizione dall'Ente sul proprio sito istituzionale e presso la sede dell'URP.

	Disciplinare per l'esercizio dei diritti dell'interessato sui propri dati personali nella Giunta regionale e nell'Assemblea legislativa	Versione 2.0
		Classificazione: Interno

5. Riscontro all'interessato

5.1. La responsabilità del riscontro

Sono tenuti al riscontro i Soggetti Attuatori e i loro delegati indicati nella deliberazione di Giunta regionale n. 1123/2018, nonché i Soggetti Designati indicati nella deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 107/2018, ciascuno per il rispettivo ambito di competenza.

Gli stessi sono tenuti a regolamentare, nei rapporti con i Responsabili del trattamento, gli adempimenti relativi all'esercizio dei diritti previsti dal GDPR.

5.2. Il ruolo dell'Ufficio relazioni con il pubblico (URP)

All'URP è riconosciuto il ruolo di collettore delle istanze degli interessati e di facilitatore per una loro corretta formulazione, esercitando le funzioni di seguito indicate:

- a. fornire informazioni sulle modalità da seguire per l'inoltro delle istanze;
- b. mettere a disposizione la modulistica per la compilazione delle istanze ai cittadini che si presentano di persona e indicare dove reperirle nel caso di contatto telefonico;
- c. tenere un registro delle istanze presentate e dei relativi riscontri;
- d. per le istanze riguardanti la Giunta regionale, informare tempestivamente il Responsabile del Servizio ICT Regionale (anche a mezzo di posta elettronica all'indirizzo privacy@regione.emilia-romagna.it) di ogni richiesta pervenuta;
- e. per le istanze riguardanti l'Assemblea legislativa, informare tempestivamente il Responsabile del Servizio Affari legislativi e coordinamento Commissioni assembleari (anche a mezzo di posta elettronica all'indirizzo Alprivacy@regione.emilia-romagna.it) di ogni richiesta pervenuta;
- f. smistare tempestivamente le singole istanze verso i Soggetti Attuatori o i Soggetti Designati;
- g. provvedere al monitoraggio del rispetto dei tempi e delle modalità del riscontro.
- h. L'URP svolge tali funzioni anche per Enti, Istituti ed Agenzie, autonomi titolari di trattamento ai sensi dell'art. 4 par. 1 n. 7, nel caso in cui recepiscano il presente Disciplinare, di cui al paragrafo 1.

	Disciplinare per l'esercizio dei diritti dell'interessato sui propri dati personali nella Giunta regionale e nell'Assemblea legislativa	Versione 2.0
		Classificazione: Interno

5.3. Termini per il riscontro

Il Soggetto Attuatore (o il suo delegato) o il Soggetto Designato sono tenuti a rispondere alle richieste dell'interessato senza ingiustificato ritardo e al massimo entro un mese.

Il termine decorre dal ricevimento della richiesta che consenta un'identificazione dell'interessato da parte dell'URP o direttamente del Soggetto attuatore o del Soggetto Designato (che deve comunque darne comunicazione all'URP, ai fini dell'aggiornamento del Registro delle istanze).

Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il Soggetto Attuatore o il Soggetto Designato più volte richiamati informano l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta.

5.4. Modalità del riscontro

L'interessato ha il diritto di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento.

I dati e le informazioni richieste sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche elettronici, in particolare se la richiesta è presentata con mezzi elettronici e in un formato elettronico di uso comune, salvo indicazione diversa da parte dell'interessato.

Il riscontro deve essere fornito in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice, chiaro e comprensibile. Se richiesto dall'interessato, le informazioni possono essere anche fornite oralmente.

In caso di richieste ripetute e di riscontro preteso in modalità cartacea l'Ente può richiedere le spese amministrative scaturenti dalla produzione delle relative copie.

5.5. Mancato accoglimento

Il mancato accoglimento della richiesta deve essere motivato compiutamente e reso per iscritto (o con altri mezzi, anche elettronici), fornendo l'informazione relativa alla possibilità di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e di proporre ricorso giurisdizionale.

Se le richieste dell'interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il Soggetto Attuatore o il Soggetto Designato per il trattamento possono rifiutare di soddisfare la richiesta. In tali casi incombe sullo stesso Soggetto Attuatore o sullo stesso Soggetto Designato l'onere di dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta.

	Disciplinare per l'esercizio dei diritti dell'interessato sui propri dati personali nella Giunta regionale e nell'Assemblea legislativa	Versione 2.0
		Classificazione: Interno

6. Riscontro all'interessato nei casi di segnalazione di illeciti ed irregolarità

Nei casi di segnalazione di illeciti ed irregolarità provenienti da soggetti esterni o da collaboratori regionali acquisite dai Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa secondo le specifiche procedure di tutela del segnalante, la responsabilità del riscontro delle istanze previste dal presente disciplinare è in capo ai medesimi RPCT.

Le istanze sono trasmesse direttamente al rispettivo RPCT per via telematica ai seguenti indirizzi:

- anticorruzione@regione.emilia-romagna.it
- anticorruzioneAL@regione.emilia-romagna.it

I RPCT rispondono nei termini, con le modalità e nei limiti previsti dal presente disciplinare.

Workflow

